

[Questo è un messaggio autorizzato inviato dalla Banca centrale europea]

Numero di riferimento del soggetto obbligato al pagamento:

Nominativo del soggetto obbligato al pagamento:

Altre versioni linguistiche della presente lettera sono reperibili attraverso questo [link](#).

Gentile Signora, Egregio Signore,

riceve la presente comunicazione in quanto soggetto obbligato al pagamento registrato nel [portale online della Banca centrale europea \(BCE\) dedicato ai contributi per le attività di vigilanza](#). In seguito alla revisione del [Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza](#), il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regime di contribuzione. Desideriamo informarLa in merito al ciclo di contribuzione del 2020 e ai relativi adempimenti.

Principali modifiche a partire dal periodo di contribuzione 2020

- **I contributi per le attività di vigilanza saranno addebitati ex post in base ai costi effettivi sostenuti.**
La BCE pubblicherà l'importo complessivo richiesto per il 2020 nel primo trimestre del 2021 e riscuoterà i contributi nel secondo trimestre.
- **Il contributo minimo per gli enti meno significativi di minori dimensioni sarà dimezzato.**
Tale modifica si applicherà alle banche meno significative con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di euro al massimo livello di consolidamento.
- **Per calcolare i contributi la BCE riutilizzerà, ove possibile, i dati di vigilanza di cui già dispone**, evitando una raccolta di informazioni apposita per la maggior parte delle banche.
- **Quale attestazione delle attività totali le succursali tenute a contribuzione potranno presentare una lettera firmata dalla direzione anziché la dichiarazione del revisore.**
- **Gli avvisi di contribuzione saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.**

Il nuovo regime di contribuzione prevede una nuova tempistica e alcuni cambiamenti delle responsabilità dei soggetti obbligati al pagamento, come delineato di seguito.

1. **Entro il 30 settembre 2020 tutti i soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a:**
 - verificare la correttezza dei recapiti indicati nel [portale online della BCE](#). L'indicazione di recapiti aggiornati, in particolare dell'indirizzo e-mail del contatto primario, riveste fondamentale importanza, poiché la BCE comunicherà con i soggetti obbligati al pagamento principalmente attraverso questo canale. In caso di addebito diretto del contributo da parte della BCE, la verifica dei recapiti offre anche l'occasione di ricontrollare, integrare o aggiornare le informazioni di pagamento (codici IBAN e BIC). Per aggiornare la denominazione del soggetto giuridico, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu;
 - trasmettere la notifica di un soggetto obbligato al pagamento (applicabile per gruppo bancario vigilato) in caso sia stato costituito un nuovo gruppo bancario o sia intervenuta una modifica nella struttura del gruppo riguardante la capogruppo o il soggetto obbligato al pagamento designato, tramite il [nuovo modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento](#). La trasmissione del modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento può ora essere effettuata via e-mail anziché per posta;
 - inviare alla BCE il modello per la notifica dell'intenzione di escludere le attività totali e/o l'esposizione al rischio di filiazioni non rientranti nell'MVU (ove applicabile). Questa notifica ci consente di sapere da quali soggetti obbligati al pagamento perverranno i fattori per il calcolo della contribuzione a novembre 2020, assicurando l'ordinato svolgimento del processo di riscossione. Il modello per la [notifica dell'intenzione di escludere i fattori di calcolo](#) può essere scaricato dal [sito Internet dedicato alla vigilanza bancaria](#) e inviato alla BCE via e-mail.
2. **Entro l'11 novembre 2020, ove applicabile, i soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a:**
 - comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione all'Autorità nazionale competente (ANC). Prima dell'avvio della procedura nell'autunno 2020, i soggetti obbligati al pagamento riceveranno dalla rispettiva ANC le istruzioni aggiornate sulle modalità di trasmissione dei fattori di calcolo con gli appositi moduli. Per i soggetti obbligati al

pagamento che devono ancora comunicare i fattori di calcolo la procedura resta perlopiù uguale, la principale differenza è la tempistica.

3. **Gennaio 2021:** i fattori di calcolo per tutti i soggetti obbligati al pagamento saranno pubblicati sul portale online della BCE. I soggetti obbligati al pagamento avranno 15 giorni per verificare i fattori di calcolo e presentare le proprie osservazioni nel portale. Un'e-mail di notifica relativa alla disponibilità dei fattori di calcolo nel portale online della BCE nonché al periodo per la presentazione delle osservazioni sarà inviata a tutti i soggetti obbligati al pagamento all'indirizzo e-mail registrato nel portale online.
4. **Maggio 2021:** gli avvisi di contribuzione saranno emessi tramite il portale online della BCE. Questi saranno disponibili nella lingua dell'UE prescelta dal soggetto obbligato al pagamento. I dettagli relativi alla selezione della lingua preferita saranno comunicati con un'apposita e-mail.
5. **Giugno 2021** è il termine per il pagamento: entro 35 giorni dall'emissione dell'avviso di contribuzione.

Maggiori dettagli relativi al nuovo regime di contribuzione sono reperibili nella sezione [Contributi per le attività di vigilanza](#) del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, che è stata aggiornata di recente e include:

- la stima del contributo annuale per le attività di vigilanza pubblicata nel capitolo 6 del [Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza](#). Il costo annuale esatto sarà noto successivamente alla data di chiusura dei conti per l'anno di riferimento e sarà pubblicato a marzo 2021 nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza;
- la sezione aggiornata [Stima del contributo](#), con informazioni pratiche che consentono di stimare il contributo annuale specifico per il singolo soggetto obbligato al pagamento;
- la sezione [Soggetto obbligato al pagamento del contributo](#), contenente informazioni relative a quali gruppi bancari sono tenuti a trasmettere la notifica del soggetto obbligato al pagamento o una versione aggiornata del modulo, nonché il [nuovo modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento](#);
- la sezione [Fattori per il calcolo della contribuzione](#), con i dettagli per il riutilizzo dei dati di vigilanza, incluso come trasmettere la notifica alla BCE qualora il gruppo intenda escludere attività e/o importi dell'esposizione al rischio di filiazioni non rientranti nell'MVU;
- dettagli sull'emissione degli [avvisi di contribuzione e informazioni relative al pagamento](#);
- maggiori delucidazioni su aspetti pratici nella sezione [Risposte alle domande più frequenti](#).

Per eventuali domande relative ai Suoi adempimenti in quanto soggetto obbligato al pagamento o qualsiasi altro chiarimento riguardo ai contributi per le attività di vigilanza, La invitiamo a consultare l'apposita sezione del [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#). La BCE è inoltre a disposizione per fornire la necessaria assistenza, preferibilmente via e-mail all'indirizzo (SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu).

Con i più distinti saluti,

Unità della BCE addetta ai contributi